



**CIRCOLARE N. 113**  
**24 OTTOBRE 2018**

**PROGRESSIONI ECONOMICHE 2018**

Stiamo segnalando tutte le incongruenze che i colleghi ci comunicano per porvi rimedio.

La più macroscopica, come si può evincere dalla nota scritta al Capo Dipartimento (vedi ns. circ. n. 112/2018), è quella relativa alle decorrenze giuridiche inserite nel precompilato al posto di quelle economiche sia all'atto dell'assunzione che all'atto dell'ultimo passaggio di fascia retributiva.

Inoltre molti coordinatori provinciali ci hanno segnalato la difficoltà di conoscere quali siano i periodi di aspettativa non utilizzabili per le progressioni economiche, vi alleghiamo pertanto integralmente gli articoli 7 e 8 CCNI 1998/2001 a cui il bando si riferisce.

Stiamo lavorando senza respiro per le centinaia di quesiti che pervengono dai colleghi che non riuscendo a dialogare con l'amministrazione ci impongono di sostituirci ad essa.

Il nostro compito teoricamente sarebbe dovuto terminare con la sottoscrizione del contratto ma invece riteniamo doveroso collaborare per eliminare gli errori degli Uffici ministeriali per evitare che l'intera procedura possa essere inficiata.

16. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale si computa il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.

### SERVIZIO MILITARE

(Art. 22-quater ccnl integrativo 1994-97)

1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva, l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, il servizio civile sostitutivo sospendono il rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto senza diritto alla retribuzione fino ad un mese dopo la cessazione del servizio.
2. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve presentarsi all'amministrazione per riprendere il lavoro. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
3. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento di fine rapporto.
4. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale l'amministrazione corrisponderà l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato dall'amministrazione militare. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell'amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non è retribuito.

### ASPETTATIVE

(Art. 7 ccnl integrativo 1998/01)

1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per motivi diversi, ovvero delle aspettative di

- cui al comma 8 lettere a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo,
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
  4. L' aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 21 e 22 del CCNL 16 maggio 1995 [vedi pagg. 252 e 308 - ndr].
  5. Qualora l' aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l' educazione e l' assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi, pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell' anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell' art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 (**vedi scheda n. 18**) e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
  6. L' amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
  7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell' art. 24 del CCNL del 16 maggio 1995 [vedi pag. 349 - ndr].
  8. L' aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell' anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
    - a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa amministrazione o ente del medesimo comparto, ovvero ente o amministrazione di comparto diverso, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova.
    - b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
    - c) per la durata di due anni e per una sola volta nell' arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell' art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 (**vedi scheda n. 10**) - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell' 11 ottobre 2000, serie generale n. 238 (**vedi scheda n. 10**). Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l' aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.

**ALTRE ASPETTATIVE PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE**  
(Art. 8 ccnl integrativo 1998/01, modificato dal ccnl 2002-05)

1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative e i distacchi per motivi sin-

- dacali sono regolate dai contratti collettivi quadro sottoscritti in data 7 agosto 1998 (**vedi scheda n. 2**) e 9 agosto 2000 (55).
4. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 (**vedi scheda n. 10**) oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 (56) sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa, fatta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 57, della legge 448 del 2001 (57).
  4. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione anche in amministrazione di altro comparto.
  4. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.
  5. Il dipendente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3 per poter usufruire delle quali occorre un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze di cui alla legge 1204/1971 (58).

#### DIRITTO ALLO STUDIO

(Art. 13 ccnl integrativo 1998/01)

1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore. Le amministrazioni articolate territorialmente provvedono, con atti organizzativi interni, a ripartire tra le varie sedi il contingente

(55) Il comma 9/5/2000, è stato successivamente modificato e successivamente sostituito dal comma 15/12/2000, valide per il biennio 2002-2003 (**vedi scheda n. 2**).

(56) Si tratta della legge che reca "Norme in materia di borse di studio universitarie", pubblicata nella G.U. 14 dicembre 1989, n. 295.

(57) La norma richiamata introduce modifiche all'art. 2 della L. 476/84 (**vedi scheda n. 10**).

(58) Tutte le disposizioni della L. 1204/71 e successive modificazioni e integrazioni sono ora riversate nel D.Lgs. 151/2001 (**vedi scheda n. 33**).